

COMUNE VAL DI ZOLDO

PROVINCIA DI BELLUNO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale**Oggetto: TARIFFE CANONE UNICO ANNO 2021.**

L'anno duemilaventuno, il giorno **trenta** del mese di **aprile** alle ore **19.30** nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:	Presenti	Assenti
1.DE PELLEGRIN CAMILLO	X	
2.DAURU' ELISA	X	
3.BRUSTOLON FRANCESCA	X	
4.FAIRTLOUGH AMAPOLA	X	
5.DORIGO GIUSEPPE	X	

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune Dott. Rocchi Stefano
il dott. Camillo De Pellegrin nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

☐ Soggetta ad invio ai Capigruppo Consiliari

PARERI DI COMPETENZA

☐ in ordine alla regolarità tecnica – parere: **FAVOREVOLE**

li, 30/04/2021

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
De Fanti Daniela

☐ in ordine alla regolarità contabile – parere: **FAVOREVOLE**

li, 30/04/2021

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
De Fanti Daniela

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO, altresì, l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RILEVATO che:

- l'articolo 151 del decreto legislativo n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, è stato differito al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali;
- per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito al 30 aprile 2021;

VISTO l'articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 che prevede l'istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore del nuovo canone sono sostituite le entrate relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04/03/2021 con la quale era stata disciplinato in via transitoria il canone unico;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale adottata nella seduta odierna, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria redatto ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-845;

PRESO ATTO che la determinazione delle tariffe ha l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020 come previsto dalla legge finanziaria 2020;

VALUTATO di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;

VALUTATO di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non aumentare il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti o ricompresi;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle seguenti tariffe riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DARE ATTO che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 160/2019 e dai regolamenti istitutivi dei nuovi canoni non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.";

RICHIAMATO l'articolo 30 del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale, il quale stabilisce che il termine per il pagamento del canone (occupazione suolo pubblico ed esposizione pubblicitaria) è fissato al 31 gennaio di ogni anno;

CONSIDERATO che l'istituzione del nuovo canone unico patrimoniale comporta novità impattanti sull'organizzazione degli uffici competenti, in quanto si tratta di entrata extra tributaria che va a sostituire i tributi minori, che deve essere riscossa con il PAGOPA, come le altre entrate patrimoniali, contestualmente al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni da parte degli uffici comunali competenti per il primo anno di applicazione il termine di scadenza per il versamento è il 30.06.2021;

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

DATO ATTO che il comma 1 lett. a) dell'art. 30 del Decreto Sostegni (D.L. 41 del 22/03/2021) ha disposto la proroga dell'esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale a tutto il 30.06.2021 per le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25.08.1991 n. 287 e le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l'esercizio dell'attività di mercato;

DATO ATTO che le imprese di pubblico esercizio interessate (di cui all'art. 5 della Legge n.287/91)sono:

- a) ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili;
- b) bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, gastronomie e prodotti simili;
- c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni ed esercizi simili;
- d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

VISTI i seguenti articoli del regolamento approvato in data odierna dal Consiglio Comunale:

- n. 22 relativo alle esenzioni dell'esposizione pubblicitaria
- m) in caso di emergenze sanitarie e ambientali che interessano il territorio comunale. Sarà cura della Giunta comunale stabilirne modalità di applicazione ed interessati.
- n. 53 relativo alle esenzioni per occupazioni su spazi ed aree pubbliche
- r) in caso di emergenze sanitarie e ambientali che interessano il territorio comunale. Sarà cura della Giunta comunale stabilirne modalità di applicazione ed interessati.

CONSIDERATO il perdurare dello stato di emergenza sanitaria e al fine di promuovere la ripresa economica della valle fortemente penalizzata dalla mancata stagione invernale questa Amministrazione ritiene di estendere a tutta l'annualità 2021 l'esenzione prevista dal decreto sostegni relativa alle occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 287/91 e applicare, sempre per l'annualità 2021, l'esenzione del canone per l'esposizione pubblicitaria permanente per le ditte con sede legale nel territorio comunale e l'esenzione del canone relativo all'occupazione di aree pubbliche in caso di manifestazioni organizzate da associazioni senza scopo di lucro a carattere sportivo, culturale ed assistenziale ritenute di particolare rilievo, con il patrocinio dell'ente ed espressamente esonerate dal pagamento del canone nella delibera di Giunta di concessione del patrocinio;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** le tariffe per l'anno 2021 dei nuovi Canonici istituiti ai sensi della Legge 160/2019 come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;

3. **di approvare** per l'annualità 2021, al fine di sostenere le attività colpite dalla crisi sanitaria, l'estendere l'esenzione prevista dal decreto sostegni relativa alle occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 287/91 e applicare, sempre per l'annualità 2021, l'esenzione del canone per l'esposizione pubblicitaria permanente per le ditte con sede legale nel territorio Comunale e l'esenzione de canone relativo all'occupazione di aree pubbliche in caso di manifestazioni organizzate da associazioni senza scopo di lucro a carattere sportivo, culturale ed assistenziale ritenute di particolare rilievo, con il patrocinio dell'ente ed espressamente esonerate dal pagamento del canone nella delibera di Giunta di concessione del patrocinio;
4. **di confermare** quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale di proroga del termine di scadenza per il versamento per l'anno 2021 dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 per Canone unico Patrimoniale;
5. **di dichiarare**, con separata votazione ad esito unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. De Pellegrin Camillo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rocchi Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REG. ALBO Nr. _____

Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell'art. 32, 1° comma, della Legge 69/2009, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune in data odierna, per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.

Val di Zoldo, addì

IL MESSO COMUNALE
Adriano Calchera

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____
_____ come previsto dall'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami;

[x] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

- è divenuta ESECUTIVA il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Val di Zoldo, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rocchi Stefano